MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

(Chiarimento)
PROT. n° 0011160
93/032101.01.4122.032

Roma, 09 agosto 2011

OGGETTO: Quesito

Si riscontra la nota a margine indicata inerente il quesito sulla deroga in via generale al punto 5.0 del D.M. 26 agosto 1992 prevista nell'allegato "B" della lettera circolare prot. P2244/4122 sott. 32 del 30 ottobre 1996.

Così come riportato nella lettera circolare di cui sopra, la deroga in via generale è stata concessa per gli edifici scolastici esistenti alla data di emanazione del D.M. 26 agosto 1992, includendo in tale fattispecie anche gli edifici per i quali a tale data era stato richiesto il parere preventivo di prevenzione incendi.

Per gli edifici scolastici nuovi potrà essere presentata motivata istanza di deroga ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998, che disciplina i procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

Tutte le prescrizioni tecniche di prevenzione incendi dovranno comunque essere attinte dai Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco. Proprio la specifica e dettagliata conoscenza dei singoli progetti consentirà ai Comandi di potersi compiutamente esprimere. Si invita pertanto codesta Amministrazione a seguire la prassi istituzionale che prevede l'interessamento delle sedi dell'Amministrazione presenti sul territorio individuate appunto nel Comando VVF, secondo la provincia interessata dall'attività.